

**Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Giud. Mannocci
Ordinanza 1 dicembre 2011**

Il giudice, sulla eccezione di incompetenza territoriale avanzata alla scorsa udienza dalla difesa degli imputati,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

X ed Y sono imputati, il primo quale autore dell'articolo e il secondo quale direttore del quotidiano, del reato di diffamazione a mezzo stampa in relazione ad un articolo apparso sul quotidiano K (stando all'accusa pubblicato in Milano); la parte lesa presentò querela alla Procura della Repubblica del luogo in cui aveva la residenza, nel caso di specie Firenze, e gli atti vennero trasmessi il 27.1.2006 per competenza alla Procura della Repubblica di Milano che ha poi esercitato l'azione penale con richiesta del 21.6.2011.

Alla udienza preliminare del 27.10.2011 la difesa degli imputati ha eccepito la incompetenza territoriale della A.G. di Milano facendo riferimento al criterio del luogo di "prima diffusione" del quotidiano più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (ed allegando alla memoria anche la sentenza della Corte di Cassazione sez. I, 12.6.2007 n. 25084 che ha risolto un conflitto di competenza tra le AA. GG. di Milano e Monza sempre in riferimento al reato di diffamazione a mezzo stampa commesso attraverso il medesimo quotidiano); la difesa ha altresì allegato numerose pronunce di merito che, utilizzando i criteri sanciti dalla giurisprudenza di legittimità suindicata ha di volta in volta individuato il giudice competente

1. in quello del luogo in cui ha sede lo stabilimento tipografico che ha prodotto la prima copia dell'edizione contenente l'articolo "incriminato" (ossia la stamperia che per prima ha iniziato il procedimento di stampa)
2. in quello del luogo in cui ha sede lo stabilimento che per primo ha concluso il procedimento di stampa.

La difesa degli imputati - che ha prodotto una serie di documenti redatti dalle varie stamperie utilizzate (Poligrafico Sannio, Editrice Telestampa Sud, STS di Catania, Editoriale srl di Medicina, Centro Stampa Elmas) sulla base dei quali individua il luogo in cui per primo si è iniziata la stampa del quotidiano o il luogo in cui per primo si è conclusa la stampa - contesta che la competenza territoriale possa essere individuata con riferimento al circondario del Tribunale di Milano perché in detto territorio non è situata nessuna delle stamperie indicate nella cosiddetta "gerenza" riportata sul quotidiano medesimo ed ha quindi chiesto la pronuncia di declaratoria di incompetenza in favore o del Tribunale di Monza (in accoglimento del criterio sub 1) o del Tribunale di Cagliari (in accoglimento del criterio sub 2).

La questione posta dalla difesa degli imputati implica necessariamente una valutazione dei criteri sanciti dalla giurisprudenza di legittimità per determinare la competenza territoriale in

tema di diffamazione a mezzo stampa¹ alla luce degli sviluppi della tecnologia e degli effetti di detti sviluppi in tema di univocità dei criteri da utilizzare.

Come è noto secondo la decisione della Corte di Cassazione sez. I, 12.6.2007 n. 25084, che ha appunto risolto un conflitto di competenza in caso del tutto analogo a quello che qui occupa, (ma anche secondo varie altre decisioni tutte conformi, ad esempio Cass. sez. I, Sentenza 26.1.2006 n. 15523), *“la competenza per territorio, nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello ove avviene la stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi, e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale (cfr. "ex multis", Cass., Sez. 1, 18.10/4.12.1991, confl., comp. in proc. Cantasse). La regola vale anche quando trattasi di quotidiano a diffusione nazionale, ma corredato di edizioni locali non stampate nello stesso luogo di quella principale; in tal caso però, attesa l'autonomia delle parti e in virtù dell'enunciato criterio dell'immediata diffusione, occorre far riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato (Cass., Sez. 1, 26.11/5.12.2002, confl., comp. in proc. Calabrese). Solo eccezionalmente si è invece fatto riferimento al deposito in Prefettura delle copie, ma limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincide con il momento del suo distacco dall'azienda tipografica e si verifica successivamente, all'atto dell'assemblaggio di parti non autonome (copertina, inserti, ecc.) stampate in luoghi diversi (Cass., Sez. 1, 5.6/12.10.2000, confl. comp. in proc. Pansa ed altri).”*

Sulla base di queste argomentazioni la Corte individuò la competenza del Tribunale di Monza che, nel caso oggetto di quel procedimento, era competente in relazione alla stamperia di Paderno Dugnano *“che va ritenuto luogo di prima diffusione in quanto lo stabilimento - a differenza degli altri, di interesse locale, sparsi sul territorio nazionale - è immediatamente prossimo al luogo in cui avvengono le attività di preparazione e teletrasmissione del testo, ed è proprio in rapporto alla sua ubicazione che veniva individuata la Prefettura competente a ricevere le copie d'obbligo.”*

Con la sentenza su cui la stessa difesa fonda la eccezione di incompetenza territoriale, la Corte di Cassazione - che ha ovviamente tenuto conto della avvenuta abrogazione (con L. 15 aprile 2004, n. 106 e D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252) della L. 2 febbraio 1939, n. 374, che prevedeva la consegna di quattro esemplari di ogni stampato alla Prefettura della Provincia nel cui territorio si trova l'officina grafica "prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o in distribuzione" – ha quindi individuato il luogo di prima diffusione nel luogo ove ha sede lo stabilimento immediatamente prossimo al luogo *“in cui avvengono le attività di preparazione e teletrasmissione del testo”*.

Proprio in considerazione della documentazione allegata dalla difesa a sostegno della eccezione, ossia i documenti redatti dalle varie stamperie utilizzate per la stampa del quotidiano su cui è apparso l'articolo oggetto dell'imputazione, (ed anche a prescindere dalla efficacia dirimente di detta produzione, trasmessa alla direzione del quotidiano su

¹ (reato di “pericolo concreto”, per la cui esistenza è necessario accertare in ciascun caso se il bene protetto sia stato effettivamente minacciato, nel senso che per la consumazione si prescinde dall'effettivo discredito sociale derivato al soggetto passivo, ma il momento consumativo si ha solo con la percezione *effettiva* da parte di due o più persone del fatto offensivo)

richiesta degli stessi imputati), è evidente che la questione della competenza territoriale nel reato di diffamazione a mezzo stampa implica necessariamente una valutazione dei criteri sanciti dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è già detto alla luce degli sviluppi della tecnologia e degli effetti di detti sviluppi in tema di univocità dei criteri da utilizzare, poiché non vi è dubbio che attualmente gli sviluppi della tecnologia abbiano reso incerti tali criteri. Certamente, a parte i casi di articoli che appaiano solo sulla copia locale (cosa che non è nel caso di specie), il quotidiano viene predisposto presso una “officina grafica” e poi teletrasmesso appunto ad una serie di “stabilimenti di stampa” sparsi in tutto il territorio nazionale, che nel caso che qui occupa sono quelli indicati nelle “gerenza” del quotidiano sotto la dicitura “Stampa Edizioni Teletrasmesse”.

I criteri indicati dalla difesa degli imputati e fatti propri dalla giurisprudenza di merito dagli stessi citata non paiono quindi assistiti dal carattere della univocità che appare indispensabile derivandone la individuazione del giudice competente non può evidentemente essere legata a criteri incerti e opinabili.

Anche a volere seguire i criteri indicati dai difensori degli imputati, non potrebbe infatti affermarsi con certezza che il luogo in cui per primo si è conclusa la stampa coincida con quello della prima diffusione:

ad esempio perché potrebbe essere accaduto che - per le diverse distanze tra le varie stamperie e i luoghi di consegna - siano state consegnate per prime le copie stampate in una stamperia diversa da quella che ha finito la stampa per prima;

ad esempio perché potrebbe essere accaduto che da una stamperia alcuni lotti di copie siano stati mandati alle edicole notturne prima del termine della tiratura;

ad esempio perché non può escludersi il caso che tutti i vari stabilimenti di stampa sparsi sul territorio nazionale abbiano iniziato e concluso le operazioni di stampa nello stesso momento.

In conclusione, atteso che la diffamazione a mezzo stampa è reato di pericolo concreto che si consuma nel luogo ove avviene (e quindi dove *effettivamente* avviene) la prima *diffusione* al pubblico della notizia diffamatoria, atteso che il luogo in cui si è conclusa (o è iniziata) per prima la tiratura non coincide ancora con la diffusione, è evidente che nella maggior parte dei casi - e certamente nei casi di edizione teletrasmessa come quello in esame - è impossibile individuare con certezza il luogo della prima diffusione del quotidiano che pubblicò un articolo in ipotesi diffamatorio.

E allora, poiché la questione che qui occupa è l'accertamento del luogo di consumazione in relazione alla attribuzione della competenza territoriale, è da considerare che detta attribuzione è sì governata da presunzioni, ma da quelle legali di cui all'art. 9 C.P.P. dettate da legislatore in ragione di criteri di certezza proprio per il caso in cui la competenza non possa essere determinata o sia di difficile determinazione in base al *locus delicti commissi* ai sensi dell'art. 8 C.P.P.: in tal caso, poiché occorre fare riferimento all'ultima frazione di condotta *certa*, a norma dell'art. 9 I comma C.P.P. «è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione».

L'ultima frazione di condotta certa è la fotocomposizione del quotidiano e la sua trasmissione telematica ai diversi centri di stampa, azioni che, pacificamente, avvengono nel luogo ove ha sede la redazione del quotidiano stesso e che dunque nella specie avvennero in Milano.

P.Q.M.

Respinge la eccezione come sopra avanzata.